



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1647

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) - art. 76.1, comma 1: approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione - Bando 2026 (Codice CUP C44F26000110003).

Il giorno **23 Ottobre 2026** ad ore **13:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 76.1, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*), introdotto dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 (*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 - 2028*) prevede la possibilità per la Provincia di concedere contributi a persone fisiche per interventi di acquisto, di acquisto e risanamento o di risanamento di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione.

Gli interventi previsti sono attivabili attraverso specifici bandi e i contributi vengono concessi sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 76.1.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione, nello specifico, alla misura finalizzata all'acquisto di unità immobiliari da destinare a prima casa di abitazione definendo in particolare:

- i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo;
- gli eventuali vincoli in capo ai beneficiari;
- le tipologie d'intervento e la spesa ammissibile;
- la misura del contributo ed eventuali maggiorazioni;
- le modalità per l'erogazione del contributo;
- gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato;
- i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo;
- l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) di accesso al contributo.

Il sostegno a persone fisiche per l'acquisto della prima casa di abitazione si inserisce in un variegato panorama di misure promosse dalla Provincia per rispondere in modo concreto alle esigenze abitative della popolazione in Trentino, in un contesto caratterizzato da bisogni sempre più complessi e diversificati, e si colloca in coerenza e in attuazione degli indirizzi strategici e programmatici, in particolare con la Strategia provinciale per la XVII legislatura che individua come specifico obiettivo di medio-lungo periodo il n. 4.2 "Il diritto alla casa accessibile a tutta la popolazione" e con il Documento di Economia e Finanza Provinciale (DEFP) 2026 - 2028 in linea con la correlata politica n. 4.2.2 "Sostenere soluzioni abitative per la fascia grigia e per categorie specifiche della popolazione, giovani, anziani e lavoratori, in ottica di coesione sociale e di sostenibilità, promuovendo anche il ripopolamento delle aree periferiche del territorio".

Di seguito vengono descritti i principali contenuti dei criteri e delle modalità di concessione del contributo in questione, riportati nell'Allegato 1 "*Criteri e modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione - Bando 2026*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In primo luogo vengono individuate, quali specifiche categorie di destinatari del contributo, i giovani (ovvero le persone che alla data del 1° gennaio 2026 non hanno ancora compiuto 40 anni), le giovani coppie (ovvero due persone unite da legami affettivi di coppia, di cui almeno una sia giovane, che formano o formeranno un unico nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto di contributo) e le famiglie numerose (ovvero il nucleo che, alla data di presentazione della domanda, è costituito da uno o due genitori con almeno tre figli a carico conviventi).

L'accesso al contributo viene subordinato al possesso di specifici requisiti e condizioni, che devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda, e che riguardano la residenza anagrafica sul territorio provinciale, l'ICEF riferito all'edilizia agevolata non superiore a 0,51 nonché l'assenza di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo (ad esclusione di quello riferito a unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto). Per le famiglie numerose è prevista una deroga rispetto al requisito dell'assenza di proprietà e quindi, in considerazione della particolare tutela che la normativa provinciale riconosce a questa tipologia familiare, viene lasciata la possibilità di presentare domanda anche in presenza di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, al fine di consentire l'acquisto di un'abitazione adeguata alle necessità familiari, con il vincolo di vendere la precedente proprietà, pena la decadenza dal contributo, fatto salvo il caso in cui l'unità abitativa in proprietà sia oggetto di fusione con l'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo.

Al fine di accedere al contributo, i soggetti richiedenti devono aver acquistato o acquistare la proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione per la quale si chiede il contributo dopo il 1° gennaio 2026 o avere ottenuto il decreto di trasferimento della proprietà a seguito di vendita giudiziale a partire dalla stessa data.

L'acquisto deve riguardare un'unità abitativa rientrante in una delle categorie catastali da A/2 ad A/7 e può comprendere eventuali pertinenze (C/2, C/6 e C/7). E' prevista la possibilità di un apporto economico da parte di terzi nella misura massima del 40% del costo di acquisto, comprensivo di imposte.

Con riferimento alla misura del contributo, si prevede quanto segue:

- euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di giovani;
- euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di giovani coppie;
- euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di famiglie numerose.

E' prevista una maggiorazione del contributo pari a euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un componente con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento.

I termini per la presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sono fissati dal 2 novembre 2026 al 13 gennaio 2027; il contributo viene concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie provinciali disponibili.

La domanda di contributo con la relativa documentazione dovrà essere trasmessa mediante utilizzo dell'applicazione web accessibile mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS.

La presente proposta è stata sottoposta ai pareri delle competenti strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Si fa presente che la disciplina UE degli aiuti di Stato non rileva per l'intervento in questione, in quanto il contributo è destinato esclusivamente a persone fisiche e non a soggetti esercenti attività economica o d'impresa.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare i criteri e le modalità di concessione del contributo per l'acquisto di unità immobiliari da destinare a prima casa di abitazione, di cui all' articolo 76.1, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione della disposizione di legge provinciale, come riportati nell'Allegato 1 *“Criteri e modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione - Bando 2026”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le risorse autorizzate sul capitolo 652045 del bilancio provinciale per finanziare le richieste di contributo sono complessivamente pari ad euro 3.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027.

Per l'intervento in oggetto è stato assegnato il codice CUP C44F26000110003.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 (*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 - 2028*);
- visto l'articolo 76.1, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*);
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- acquisiti i pareri positivi delle strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri e le modalità di concessione del contributo per l'acquisto di unità immobiliari da destinare a prima casa di abitazione, di cui all' articolo 76.1, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come riportati nell'Allegato 1 *“Criteri e modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione - Bando 2026”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente sarà approvata la modulistica prevista nei criteri di cui al punto 1;
- 3) di dare atto che si provvederà, con successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente, alla concessione dei contributi, con relativo impegno di spesa, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- 4) di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 sul capitolo 652045, di cui euro 2.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed

euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

- 5) di dare atto che il codice CUP per tale intervento è C44F26000110003;
- 6) di dare atto che, per le motivazioni citate in premessa, l'intervento non è soggetto alle disposizioni relative al registro nazionale aiuti di Stato;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento:
 - può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
 - in alternativa alla predetta azione di annullamento, può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi D.P.R. n. 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.

Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione -
Bando 2026

Il Vice Presidente
Achille Spinelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1)

Criteri e modalità per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione

Bando 2026

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente bando definisce la disciplina per l'attuazione dell'intervento di acquisto della prima casa di abitazione ai sensi dell'articolo 76.1, comma 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e individua, quali specifiche categorie di destinatari del contributo, i giovani, le giovani coppie e le famiglie numerose.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
 - a) per “prima casa di abitazione”, l'unità immobiliare a uso abitativo, oggetto del contributo, destinata ad abitazione principale nella quale il beneficiario dimora abitualmente e stabilisce la residenza anagrafica col suo nucleo familiare. Le pertinenze al servizio dell'unità immobiliare sono comprese se acquistate contestualmente alla stessa unità immobiliare;
 - b) per “giovane”, la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni alla data del 1° gennaio 2026;
 - c) per “giovane coppia”, due persone fisiche unite da legami affettivi di coppia, di cui almeno una sia giovane come definito alla lettera b), che formano o formeranno un unico nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto di contributo entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 9;
 - d) per “famiglia numerosa”, il nucleo che, alla data di presentazione della domanda, presenta almeno tre figli a carico conviventi. Ai fini del presente bando, non si considera a carico il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale pari o superiore a 6.000 euro;
 - e) per “condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)”, la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare destinatario

della prima casa di abitazione, definita secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, riferita all'edilizia abitativa agevolata;

- f) per “nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione” quello nel quale rientrano il richiedente, o i richiedenti in caso di domanda congiunta, e gli altri componenti che trasferiscono la residenza anagrafica nella prima casa di abitazione oggetto di contributo. Nel caso di famiglia numerosa il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione deve comprendere almeno tre figli;
- g) per “domanda congiunta”, la domanda di due richiedenti presentata da parte di uno di essi, in nome e per conto anche dell'altro, in qualità di giovane coppia o di famiglia numerosa qualora l'acquisto venga effettuato da entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Requisiti e condizioni per la concessione del contributo</p>
--

1. Possono accedere al contributo previsto dal presente bando le persone fisiche rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) essere residenti in provincia di Trento; nel caso di domanda congiunta tale requisito può essere posseduto anche da uno solo dei richiedenti;
 - b) rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) in corso di validità, riferito all'edilizia abitativa agevolata, non superiore a 0,51; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
 - c) non avere la titolarità, riconducibile al nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione, di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su una o più unità abitative, ad esclusione di quella per cui viene fatta domanda di contributo nel caso di acquisto già effettuato e di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - d) non aver beneficiato di altri contributi provinciali per l'acquisto o la

costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda;

- e) aver stipulato un contratto preliminare di compravendita o, successivamente al 1° gennaio 2026, aver acquistato la proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione per la quale si chiede il contributo o avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice della proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione in caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4. E' equiparata al contratto preliminare di compravendita la proposta di acquisto sottoscritta per accettazione dal promittente venditore; il contratto preliminare o la proposta di acquisto deve essere intestato al richiedente o, in caso di domanda congiunta, ad almeno uno di essi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera c), per la famiglia numerosa non si tiene conto dell'unità abitativa della quale la stessa sia titolare del diritto di proprietà e nella quale risiede al momento di presentazione della domanda, a condizione che:
- a) sia venduta entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 9, fatto salvo il caso in cui l'unità abitativa in proprietà sia oggetto di fusione con l'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo;
- b) il prezzo di vendita sia inferiore rispetto a quello di acquisto dell'alloggio oggetto di contributo.
3. Il titolo di piena proprietà della prima casa di abitazione deve essere in capo esclusivamente al richiedente, o ai richiedenti in caso di domanda congiunta, a pena di decadenza.

Articolo 4

Intervento ammesso a contributo

1. La prima casa di abitazione deve essere già individuata catastalmente e appartenere, alla data del rogito, ad una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 – abitazioni di tipo civile
 - A/3 – abitazioni di tipo economico

- A/4 – abitazioni di tipo popolare
- A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 - abitazioni rurali
- A/7 – villino.

Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

- C/2 - magazzini e locali di deposito;
- C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
- C/7 - tettoie chiuse od aperte.

2. E' ammesso a contributo l'acquisto della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale.
3. La prima casa di abitazione può:
 - a) essere una singola unità immobiliare;
 - b) derivare dalla fusione di più unità immobiliari contigue se acquistate contestualmente con lo stesso atto di compravendita, che dà atto della futura fusione;
 - c) nel caso di famiglia numerosa, derivare dalla fusione di un'unità immobiliare contigua all'unità immobiliare ad uso abitativo già in proprietà e l'atto di compravendita dà atto della futura fusione;
 - d) derivare dall'acquisto da parte del richiedente di quote di proprietà al fine del raggiungimento della proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione.
4. Il costo della prima casa di abitazione è sostenuto dal richiedente o dai richiedenti in caso di domanda congiunta. E' fatta salva la possibilità di apporti di terzi sotto forma di provvista o di pagamento conto terzi o di partecipazione al contratto di finanziamento nella misura massima del 40% del costo di acquisto, comprensivo di imposte.
5. Non è ammesso a contributo l'acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione, dal coniuge, dall'unito civilmente oppure dal convivente di fatto come definito dall'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, da parenti e affini entro il primo grado e da imprese individuali o società ad essi riconducibili.
6. La documentazione relativa alla spesa e il contratto di compravendita devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), pena la non riconoscibilità della stessa. Nel caso in cui lo stesso non sia apposto, i beneficiari devono presentare

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la correlazione tra la spesa e il contributo concesso.

<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Presentazione della domanda: termini, modalità e documentazione da allegare</p>
--

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, è compilata e trasmessa dal 2 novembre 2026 al 13 gennaio 2027 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-l-acquisto-della-prima-casa-di-abitazione-2026>. L'accesso all'applicazione web avviene mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. La domanda presentata prima o oltre i termini è irricevibile.
2. La giovane coppia e la famiglia numerosa se l'acquisto è effettuato da entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, presentano domanda congiunta. La stessa è compilata e presentata da uno dei due richiedenti, previa delega da parte dell'altro alla compilazione e presentazione della domanda, delle eventuali regolarizzazioni e integrazioni e al ritiro della stessa. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un richiedente non delegato. La delega è redatta utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
3. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Nel caso siano presentate più domande da parte di uno stesso richiedente o per la stessa unità immobiliare, viene presa in considerazione la domanda presentata per prima in ordine cronologico, salvo ritiro.
4. Nella domanda è indicata l'eventuale intavolazione già avvenuta o in corso e alla stessa sono allegati:
 - a) copia semplice del contratto di compravendita o del contratto preliminare di compravendita della prima casa di abitazione. Nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà in luogo del contratto di compravendita della prima casa di abitazione;
 - b) delega da parte dell'altro richiedente in caso di domanda congiunta.
5. La domanda presentata dal richiedente privo dei requisiti previsti dall'articolo 3 è inammissibile. È altresì inammissibile la domanda presentata dalla famiglia numerosa nella quale sono indicati un numero di figli conviventi a carico inferiore a 3.

6. Nel caso in cui la domanda debba essere regolarizzata o integrata si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23). La regolarizzazione o l'integrazione devono essere presentate secondo la modalità di cui al comma 1.
7. Il decesso del richiedente, o anche di uno solo di essi in caso di domanda congiunta, avvenuto prima della concessione del contributo comporta l'improcedibilità della domanda. Qualora la struttura provinciale competente venga a conoscenza del suddetto evento successivamente alla concessione del contributo si procede alla decadenza dal contributo.

Articolo 6

Misura del contributo e maggiorazione

1. Il contributo è quantificato nel seguente modo:
 - a) euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di un/a giovane;
 - b) euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia;
 - c) euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa.
2. La misura del contributo è maggiorata di euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un componente con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento.
3. Il contributo, eventualmente maggiorato ai sensi del comma 2, non può eccedere:
 - a) il costo, comprensivo delle imposte, della prima casa di abitazione;
 - b) quanto sostenuto dal richiedente, o dai richiedenti in caso di domanda congiunta, nel caso di cui all'articolo 4, comma 4;
 - c) la differenza tra il prezzo di acquisto della nuova prima casa di abitazione e il prezzo di vendita della casa di proprietà al momento della domanda, nel caso di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 7

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente da adottarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse

disponibili. In caso di domanda congiunta il contributo è concesso in egual misura ad entrambi i richiedenti.

2. Qualora le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale dell'ultima domanda finanziabile, il contributo è concesso in misura parziale.
3. In caso di domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente è disposto il non accoglimento.
4. Il contributo è erogato:
 - a) entro 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione se la domanda reca in allegato il contratto di compravendita e indica l'avvenuta intavolazione;
 - b) ferma restando l'avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla data della positiva verifica d'ufficio del perfezionamento dell'intavolazione se la domanda reca in allegato il contratto di compravendita e indica gli estremi della richiesta di intavolazione (numero G.N.);
 - c) ferma restando l'avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta intavolazione del diritto di proprietà pieno ed esclusivo se la domanda reca in allegato il contratto di compravendita e indica che non è stata ancora presentata istanza di intavolazione;
 - d) ferma restando l'avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della copia semplice dell'atto di compravendita stipulato e la relativa proprietà intavolata se la domanda reca in allegato il contratto preliminare;
 - e) ferma restando l'avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, per le famiglie numerose di cui all'articolo 3, comma 2, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'ultimo atto di compravendita che sono tenute a stipulare per beneficiare del contributo, con relativa intavolazione della proprietà della prima casa di abitazione.
5. Nel caso di mancata comunicazione di quanto previsto al comma 4, lettere c), d) ed e), il contributo è erogato, a seguito di positive verifiche svolte d'ufficio, entro 60 giorni dalle scadenze di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 8

Vincoli

1. I beneficiari del contributo sono tenuti a:

- a) nel caso in cui la domanda sia stata presentata allegando il contratto preliminare, stipulare l'atto di compravendita e intavolare la relativa proprietà entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- b) nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, vendere l'unità abitativa di proprietà della famiglia numerosa al momento della domanda entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 9;
- c) trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 9. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la residenza deve essere stabilita nell'unità immobiliare unica risultante dalla fusione. Il vincolo relativo al trasferimento della residenza si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
- d) mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento. Non costituisce violazione del vincolo di residenza lo spostamento temporaneo della residenza per documentati motivi di salute, lavorativi o di studio fino ad un massimo di 24 mesi. Con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, per le stesse motivazioni possono essere autorizzati lo spostamento della residenza per periodi di durata superiore a 24 mesi e l'eventuale conseguente locazione o comodato della prima casa di abitazione. La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, è presentata utilizzando il modulo

approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente;

- e) mantenere la titolarità per intero, o per quota in caso di domanda congiunta, della prima casa di abitazione, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- f) non ricavare altre unità abitative a seguito di frazionamento della prima casa di abitazione oggetto di contributo per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza.

Articolo 9

Proroga dei termini

1. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), i beneficiari possono richiedere per giustificati motivi, con apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga dei predetti termini per un periodo massimo di 12 mesi. La domanda di proroga è presentata dal beneficiario o dai beneficiari in caso di domanda congiunta utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. Per la proroga del termine di trasferimento della residenza la richiesta è presentata per i soli componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione che devono ancora trasferirsi.
2. La domanda di proroga è presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella serv.casaecoesione@pec.provincia.tn.it;
 - b) consegna a mano presso la struttura provinciale competente o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentralizzati sul territorio;
 - c) trasmissione alla struttura provinciale competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. La consegna della domanda di proroga con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b), di questo articolo può essere fatta per conto dei beneficiari da un soggetto terzo munito di delega alla consegna predisposta utilizzando il modulo

approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

4. La proroga è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo</p>
--

1. Nel periodo di vigenza del vincolo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), è consentito per una sola volta il trasferimento del contributo su altro alloggio a seguito della vendita dell'intera prima casa di abitazione oggetto di contributo nel rispetto, a pena di decadenza, delle seguenti condizioni:
 - a) ottenere, prima della vendita, l'autorizzazione al trasferimento del contributo;
 - b) acquistare un'altra prima casa di abitazione ubicata sul territorio della provincia di Trento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, il cui prezzo di acquisto non è inferiore all'importo del contributo erogato;
 - c) vendere la prima casa di abitazione originariamente oggetto di contributo e acquistare, intavolare e trasferire la residenza nella nuova prima casa di abitazione entro 180 giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 3.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento dei contributi, in regola con l'imposta di bollo, è presentata dal beneficiario, o dai beneficiari in caso di domanda congiunta, utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. La richiesta è presentata con una delle modalità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. L'autorizzazione è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente da adottarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Il beneficiario, o i beneficiari in caso di domanda congiunta, comunica alla struttura provinciale competente l'avvenuta intavolazione della proprietà della nuova prima casa di abitazione e la data di trasferimento della residenza allegando gli atti di compravendita.

5. Il trasferimento del contributo è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.
6. I vincoli di cui all'articolo 8 si trasferiscono con il provvedimento di cui al comma 5 per la durata residua sulla nuova prima casa di abitazione a decorrere dalla data di trasferimento della residenza in quest'ultima.

<p style="text-align: center;">Articolo 11 Decadenza dal contributo</p>

1. È disposta la decadenza totale dal contributo concesso, con recupero della somma erogata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento, nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 3 o mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
 - b) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b);
 - c) mancato rispetto del vincolo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che non dipenda dal decesso di uno dei componenti il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione.
2. È disposta la decadenza del contributo nella misura prevista al comma 3, con recupero della somma erogata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) salvo che non dipenda dal decesso del beneficiario. Non si procede alla decadenza dal contributo nel caso di violazione del vincolo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), qualora il trasferimento della residenza avvenga a seguito di provvedimento di assegnazione della casa familiare da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento di separazione legale;
 - b) mancato rispetto del vincolo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f);
 - c) vendita della prima casa di abitazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 10.

3. Nei casi di decadenza previsti al comma 2 il beneficiario è tenuto a restituire il contributo nelle seguenti misure:
 - a) 100 per cento del contributo erogato qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga nei 5 anni successivi alla data di decorrenza dei vincoli;
 - b) 50 per cento del contributo erogato qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga dal 6° al 10° anno successivo alla data di decorrenza dei vincoli.
4. La decadenza e il conseguente recupero della somma sono disposti con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
5. Nel caso di domanda congiunta la sussistenza delle cause di decadenza previste dal comma 2 di questo articolo relativamente ad uno solo dei beneficiari comporta la decadenza del contributo per il medesimo beneficiario.

Articolo 12 **Rinuncia al contributo**

1. Se il beneficiario comunica la rinuncia al contributo, si procede nei confronti del soggetto rinunciatario al recupero della somma erogata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale. Nel caso di recupero della predetta somma il soggetto rinunciatario non è considerato beneficiario ai fini di future agevolazioni provinciali per la casa.
2. La comunicazione della rinuncia è presentata con una delle modalità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. La presa d'atto della rinuncia è disposta con determinazione del dirigente della struttura competente.

Articolo 13 **Divieto di cumulo**

1. Il contributo non è cumulabile con altri contributi provinciali o statali, concessi ai beneficiari per la medesima spesa.

Articolo 14
Comunicazioni delle variazioni

1. I beneficiari devono, fino alla scadenza dei vincoli di cui all'articolo 8, comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente con una delle modalità di cui all'articolo 9, comma 2, anche se non comportano alcuna modifica dei contributi o la decadenza, ivi compresa la modifica del destinatario delle comunicazioni.

Articolo 15
Controlli

1. La struttura provinciale competente effettua, sia a campione che in modo mirato, controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 8 e del divieto di cui all'articolo 13. In particolare per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche annuali a campione interessano una percentuale almeno pari al 5% delle posizioni che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente può chiedere ai beneficiari l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.